

**DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2014**  
**577/2014/R/IDR**

**ESCLUSIONE DALL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO, NONCHÉ DETERMINAZIONE**  
**D'UFFICIO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO PER LE ANNUALITÀ 2012, 2013, 2014**  
**E 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 novembre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 (di seguito: d.P.C.M. 29 aprile 1999), recante “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l’art. 243-*bis*;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” e, in particolare, l’art. 2, comma 461, sull’“Emanazione da parte degli enti locali, in sede di stipula dei contratti di servizio, di una «Carta della qualità dei servizi»”;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in particolare, l’art. 10, commi 14 e 28;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l’articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;

- il decreto legge 12 settembre 2014 n.133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n.164 (di seguito: decreto legge 133/14), e in particolare l'art. 7;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" (di seguito direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994);
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001" (di seguito: delibera CIPE 52/2001), ed, in particolare, il punto 1.3 "Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa";
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 dicembre 2008, n. 117, recante "Direttiva per l'adeguamento delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione" (di seguito: delibera CIPE 117/2008);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR, 485/2012/R/IDR e 108/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio" (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e

integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l’aggiornamento del piano economico finanziario” (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la determinazione n. 1/2012 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto la “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 1/2012-TQI);
- la determinazione n. 2/2012 del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012-TQI);
- la determinazione del Direttore DSID n. 1/2013 del 9 ottobre 2013, avente ad oggetto “Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ex-Cipe ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 1/2013 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2013 del 11 novembre 2013, avente ad oggetto “Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel

campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR" (di seguito: determinazione 2/2013 DSID);

- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2014 del 28 febbraio 2014, avente ad oggetto "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR" (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 3/2014 del 7 marzo 2014, avente ad oggetto "Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015" (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 6/2014 del 16 ottobre 2014, avente ad oggetto "Diffida ad adempiere agli obblighi di predisposizione tariffaria per i soggetti per i quali non si dispone degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe relative alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015" (di seguito: determinazione 6/2014 DSID).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica, all'articolo 2, comma 1, che "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo";
- l'articolo 3, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede che l'Autorità "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti".

## CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo altresì talune modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dagli ulteriori DCO 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015) e superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari, facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- con determinazione 2/2012 TQI è stata dettagliata la modulistica ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di trasmissione dei dati di cui al comma 2.3 della deliberazione 347/2012/R/IDR e con successive determinazioni 1/2013 DSID e 2/2013 DSID sono state fornite indicazioni per la sistematizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni relative al biennio 2012 e 2013, rispettivamente, per le gestioni ex-CIPE e per le gestioni ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione del programma

degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF), quali atti che compongono lo specifico schema regolatorio di cui al comma 4.2, della medesima deliberazione 643/2013/R/IDR.

- con deliberazione 271/2013/R/IDR e con il comma 4.2 della deliberazione 459/2013/R/IDR (per quanto attiene il biennio 2012-2013), nonché con deliberazione 204/2014/R/IDR (con riferimento al biennio 2014-2015), l'Autorità, tra l'altro, ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID):
  - di provvedere a diffidare i gestori interessati all'invio, entro trenta giorni, delle informazioni necessarie all'approvazione delle tariffe, comunicando loro che, in caso di mancato rispetto del medesimo termine, la tariffa sarebbe stata determinata d'ufficio entro i successivi trenta giorni, ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9;
  - di provvedere ad effettuare gli ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle gestioni che risultano ricadenti nelle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario, previste all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, all'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR e all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- la richiamata deliberazione 204/2014/R/IDR ha, altresì, conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla definizione di una disciplina di verifica e controllo ulteriore nel caso del perdurare delle situazioni contemplate quali cause di determinazione d'ufficio delle tariffe.

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR prevede, conformemente all'art. 3, comma 1, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio 20 luglio 2012, che, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, la tariffa sia determinata d'ufficio nei casi in cui il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti o le fonti contabili obbligatorie o la modulistica prevista, ovvero laddove risulti che il gestore abbia indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli presenti nelle fonti contabili obbligatorie;
- il comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR e il comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta ( $\theta$ ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- il comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria (come dettagliati al comma 5.3, lett. d), della medesima deliberazione 643/2013/R/IDR), la tariffa sia determinata d'ufficio

ponendo il moltiplicatore tariffario teta ( $\theta$ ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;

- nei casi citati ai precedenti alinea, la tariffa calcolata in base alle pertinenti metodologie tariffarie produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità;
- nei medesimi casi - ai sensi del comma 6.9 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 5.8 della deliberazione 643/2013/R/IDR - laddove l'Ente d'ambito o soggetto competente rimanga inerte, è posta pari a zero la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente d'ambito o soggetto medesimo riconosciuta in tariffa ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- per gli anni 2012 e 2013 sono escluse dall'aggiornamento tariffario:
  - le gestioni il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa (comma 3.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 2.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR);
  - le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo (comma 3.2 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 2.2 della deliberazione 88/2013/R/IDR);
  - le gestioni che - ai sensi del comma 3.3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/IDR - alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non hanno effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente;
  - le gestioni che - ai sensi del comma 3.4 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 2.4 della deliberazione 88/2013/R/IDR - alla data del 31 luglio 2012, applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato (contravvenendo alle direttive di cui alla delibere CIPE nn. 52/2001 e 117/2008), nonché le gestioni che alla medesima data non hanno adottato la Carta dei servizi, di cui alla direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e al d.P.C.M. 29 aprile 1999, il quale, nel fornire lo schema-tipo della Carta del servizio, specifica che "all'adozione della carta dei servizi sono tenuti gli enti e le aziende che, a diverso titolo, gestiscono e forniscono il servizio idrico";

- per gli anni 2014 e 2015, la deliberazione 643/2013/R/IDR, nel prevedere all'articolo 7 le medesime cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario sopra richiamate, specifica in particolare, al comma 7.4, che “sono (...) escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che - alla data del 31 gennaio 2014 o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità recanti, per gli anni 2012 e 2013, l'esclusione dall'aggiornamento tariffario - non abbiano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, risultino fatturare un consumo minimo impegnato (...)”.

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- con determinazione 6/2014 DSID del 16 ottobre 2014, l'Autorità ha provveduto a diffidare le gestioni che, alla medesima data, non risultavano aver adempiuto agli obblighi di trasmissione dei dati e di predisposizione tariffaria previsti, per le annualità 2014 e 2015, dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, ovvero non risultavano aver osservato le prescrizioni recate, per gli anni 2012 e 2013, dalle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, preavvisando altresì della circostanza che, in caso di mancata ottemperanza a tali obblighi entro trenta giorni dalla ricezione della diffida, si sarebbe proceduto, ai sensi della normativa vigente, alla determinazione d'ufficio della tariffa ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* ( $\theta$ ) pari a 0,9;
- nella medesima determinazione si precisava anche che tale disposizione non si applica agli enti territoriali assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, del d.lgs. 267/00 e, di conseguenza, si richiedeva di fornire evidenza laddove il Comune ricadesse in questa fattispecie;
- a seguito della diffida recata dalla determinazione 6/2014 DSID, alcune gestioni hanno trasmesso dati, atti e informazioni, sulla cui completezza l'Autorità sta svolgendo le opportune verifiche;
- alla data di adozione della presente deliberazione, i soggetti di cui all'Allegato A (limitatamente al periodo 2014-2015) e all'Allegato B (con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015) risultano non aver ottemperato ai richiamati obblighi di trasmissione dei dati, nonostante siano decorsi oltre trenta giorni dalla diffida;
- inoltre, alla data di adozione della presente deliberazione, relativamente ai Comuni di cui all'Allegato C, con riferimento all'intero periodo regolatorio 2012-2015, non risultano essere state trasmesse le informazioni necessarie – per i servizi indicati nel medesimo Allegato – né risultano iscrizioni nell'anagrafica operatori dell'Autorità;
- resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicabilità delle misure prescrittive e sanzionatorie previste dall'art. 2, comma 20, della legge 481/95.



**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- a seguito della diffida operata con la richiamata determinazione 6/2014 DSID - nonché nell'ambito degli ulteriori approfondimenti istruttori condotti ai sensi delle deliberazioni 271/2013/R/IDR e 204/2014/R/IDR - per i soggetti di cui all'Allegato D, l'invio di dati e di informazioni è stato integrato da comunicazioni degli Enti d'Ambito o di altre amministrazioni locali attestanti la presenza dei casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, all'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR e all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR con particolare riferimento alle seguenti casistiche:
  - mancata adozione, nei termini previsti, della Carta dei servizi (per le gestioni di cui alla Tabella 1 dell'Allegato D);
  - applicazione alle utenze domestiche della fatturazione di un consumo minimo impegnato (per le gestioni di cui alla Tabella 2 dell'Allegato D);
  - mancata consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente (per le gestioni di cui alla Tabella 3 dell'Allegato D);
- resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicabilità delle misure prescrittive e sanzionatorie previste dall'art. 2, comma 20, della legge 481/95.

**RITENUTO CHE:**

- rilevata la protratta inosservanza dei richiamati obblighi di trasmissione dei dati nelle modalità e nei termini previsti, anche a seguito della diffida, i soggetti di cui all'Allegato A, all'Allegato B e all'Allegato C ricadano nelle casistiche di cui al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e/o al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- per le gestioni di cui all'Allegato A (limitatamente al periodo 2014-2015), all'Allegato B e all'Allegato C (con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015), sia pertanto necessario determinare d'ufficio le tariffe, ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario  $teta (\vartheta)$  pari a 0,9 ai sensi delle disposizioni da ultimo richiamate, finché perdurano le casistiche ivi contemplate, e che sia, altresì, opportuno specificare che, con riferimento alle gestioni di cui all'Allegato B e all'Allegato C, il medesimo valore  $\vartheta$  pari a 0.9 sia da utilizzarsi
  - a titolo di moltiplicatore tariffario medio ( $\vartheta_{medio}$ ) - in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013;
- sia opportuno specificare che, ai sensi di quanto previsto al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, per le richiamate gestioni, la tariffa calcolata sulla base delle disposizioni vigenti produce effetti a partire dal

momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- sia opportuno confermare il riconoscimento della possibilità di adeguare le tariffe alle sole gestioni che, in osservanza delle disposizioni vigenti, si siano attivate nei tempi previsti, per: *i*) dotarsi di uno strumento - quale la Carta dei servizi - idoneo a garantire, in un'ottica di tutela dei diritti dei consumatori, la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni, nonché il miglioramento del rapporto tra utenti e fornitori dei servizi; *ii*) adottare una misura - quale l'eliminazione della previsione di fatturazione di un consumo minimo impegnato - finalizzata al risparmio della risorsa idrica da parte dell'utenza domestica; *iii*) favorire il superamento della frammentazione delle gestioni - il Legislatore si è espresso in continuità con tale principio anche all'art. 7 del decreto legge 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - provvedendo alla dovuta riconsegna degli impianti nei casi di affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito;
- da quanto emerso nell'ambito dei citati approfondimenti istruttori, i soggetti di cui all'Allegato D ricadano nelle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario previste dall'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, dall'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR e dall'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- con riferimento ai soggetti di cui al precedente alinea, sia pertanto necessario procedere all'esclusione dall'aggiornamento tariffario - per le annualità indicate nel richiamato Allegato D - ponendo il valore massimo del moltiplicatore  $\vartheta$  pari ad 1, intimando ai medesimi soggetti l'adempimento dell'obbligo di adozione della Carta dei servizi, ovvero di eliminazione del minimo impegnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento

**DELIBERA**

1. di determinare d'ufficio le tariffe per le gestioni di cui all'Allegato A (limitatamente al periodo 2014-2015), all'Allegato B e all'Allegato C (con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015), che ricadono nelle casistiche specificate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, ponendo il valore massimo del moltiplicatore  $\vartheta$  pari a 0,9, ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR, nonché del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, specificando che, con riferimento alle gestioni di cui all'Allegato B e

- all'Allegato C, il medesimo valore  $\mathcal{G}$  pari a 0.9 sia da utilizzarsi - a titolo di moltiplicatore tariffario medio ( $\mathcal{G}_{medio}$ ) - in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013;
2. di escludere dall'aggiornamento tariffario, con riferimento alle annualità indicate nell'Allegato D, ponendo il valore massimo del moltiplicatore  $\mathcal{G}$  pari ad 1, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, dell'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR e dell'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, le gestioni di cui al medesimo Allegato D, che, alla data del 31 gennaio 2014, risultavano non aver adottato la Carta dei servizi (Tabella 1), ovvero non aver eliminato, alla medesima data, la fatturazione del minimo impegnato (Tabella 2), ovvero non aver effettuato la prevista consegna degli impianti a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito (Tabella 3);
  3. di intimare ai soggetti che non hanno ancora provveduto in tal senso, l'adempimento degli obblighi, già previsti a normativa vigente, di adozione della Carta dei servizi, ovvero di eliminazione del minimo impegnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, d'intesa con il Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, per gli eventuali seguiti di competenza;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 novembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*